

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Vers. 3 - 2020

Art. 1.	PREMESSE.....	4
Art. 2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
Art. 3.	DEFINIZIONI.....	5
Art. 4.	AMBITO APPLICATIVO	7
Art. 5.	DURATA TEMPORALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	7
Art. 6.	GESTIONE DELL'ALBO.....	8
Art. 7.	MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	9
Art. 8.	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	9
Art. 9.	COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO.....	10
Art. 10.	VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI.....	10
Art. 11.	CAUSE DI CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO	11
Art. 12.	ARTICOLAZIONE DELL'ALBO.....	12
Art. 13.	CLASSI DI IMPORTO.....	12
Art. 14.	CATEGORIE TECNICO – SCIENTIFICHE SPECIALI	13
Art. 15.	VENDOR RATING.....	14
Art. 16.	CAM.....	19
Art. 17.	SOGGETTI AMMESSI.....	20
Art. 18.	REQUISITI DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI.....	21
Art. 19.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE	21
Art. 20.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	22
Art. 21.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per iscrizione all'Elenco in Classe BL, CL e DL (pari o superiore a 150.000 Euro).....	22

Art. 22. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per l'iscrizione all'Elenco in Classe AL0 ed AL1 (inferiore a 150.000 Euro).....	22
Art. 23. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI.....	23
Art. 24. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Collaudatori.....	24
Art. 25. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Verifiche progettazione lavori pubblici	25
Art. 26. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI E FORNITURE	25
Art. 27. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA	26
Art. 28. LEGGE APPLICABILE.....	26
Art. 29. FORO COMPETENTE.....	26
Art. 30. PUBBLICITÀ.....	26

Art. 1. PREMESSE

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, d'ora in poi per brevità "Fondazione", intende promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese, in accordo con le politiche nazionali a favore della scienza e della tecnologia, rafforzando così il sistema di produzione nazionale.

A questo scopo, la Fondazione:

- facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia;
- sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza e meccanismi positivi di competizione nell'ambito della ricerca nazionale;
- promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- porta avanti programmi di formazione avanzata come parte di più vasti programmi e progetti multidisciplinari;
- incoraggia una cultura basata sulla condivisione e la valorizzazione dei risultati ottenuti da utilizzare a fini di miglioramento della produzione e dello stato sociale, sia al proprio interno sia a livello dell'intero sistema di ricerca nazionale;
- crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti, in settori strategici per la competitività del sistema di produzione nazionale;
- attira e riunisce ricercatori che lavorano in diversi istituti di ricerca e genera collegamenti con centri d'eccellenza specializzati;
- promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale;

- diffonde meccanismi trasparenti di selezione di ricercatori e progetti, basati sul merito, in accordo con criteri diffusi e affermati in tutto il mondo.

Art. 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è di aggiornare ed innovare l'Albo dei Fornitori per lavori, servizi e forniture, d'ora in poi per brevità "Albo", presso la Fondazione al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara secondo quanto previsto dall'art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, oltre che come stabilito nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché al successivo Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019.

Art. 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- il «*codice*» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- gli «*appalti pubblici*» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Fondazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «*appalti pubblici di lavori*» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla Fondazione. I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;

- i termini «*imprenditore*», «*fornitore*», «*prestatore di servizi*» ed «*appaltatore*» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il termine «*consorzio*» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- il termine «*operatore economico*» indica la persona fisica o giuridica, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un consorzio di essi;
- il «*candidato*» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori economici della Fondazione;
- le «*procedure negoziate*» sono le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di cui all'art. 36 co. 2 c);
- l'«*affidamento diretto*» comprende le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di cui all'art. 36 co. 2 a) e b);
- l'«*Istanza*» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone alla Fondazione ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l'«*Elenco*»: banca dati centralizzata della Fondazione contenente l'insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «tipologie merceologiche»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «*Merceologia*»: nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli «*Incarichi di progettazione e connessi*»: ai sensi dell'art 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

Art. 4. AMBITO APPLICATIVO

L'Albo è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie della Fondazione, con particolare riferimento alle "Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi"¹ da essa adottato.

La Fondazione acquisisce tramite l'interpello dal presente Albo i servizi rientranti nell'applicazione del Codice in riferimento particolare alle procedure disciplinate dall'art. 36 del Codice.

L'Albo è utilizzato dalla Fondazione per la scelta del contraente secondo quanto previsto dalle Linee Guida n°4 in tema di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici", ovvero:

- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 1.000.000;
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente pari a € 214.000), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di Incarichi di progettazione e connessi, di importo stimato compreso entro € 100.000.

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

La Fondazione procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

In applicazione delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", la Fondazione stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con l'attingimento dall'Albo in un anno pari a € 100.000,00.

Art. 5. DURATA TEMPORALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La validità dell'iscrizione all'Elenco è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'adozione del provvedimento di qualificazione da parte della Fondazione.

¹ Document scaricabile dal seguente link <https://iit.acquistitelematici.it/>

L'iscrizione all'Albo, dalla data di pubblicazione dell'avviso per l'istituzione dell'Albo, è sempre aperta agli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del presente Regolamento.

Gli operatori economici iscritti dovranno trasmettere a IIT, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 e attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Albo. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Albo se la dichiarazione non sarà pervenuta a IIT entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato

Trenta giorni prima della scadenza dell'iscrizione all'Albo, la Fondazione tramite la piattaforma invierà a mezzo PEC una notifica di invito al rinnovo dell'iscrizione che potrà avvenire seguendo le indicazioni contenute nella piattaforma stessa.

È fin d'ora, pertanto, escluso il tacito rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte degli operatori economici già iscritti all'Albo medesimo.

Art. 6. GESTIONE DELL'ALBO

Gli operatori economici potranno chiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi solo se in possesso dei relativi requisiti di ordine generale e speciale espressamente previsti dalla Fondazione.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione avverrà tramite sorteggio o selezione. Criteri per l'individuazione dei singoli operatori saranno formalmente individuati dai soggetti competenti e definitivi nella Determina di avvio delle singole procedure di gara, o in un documento equivalente.

Il sorteggio o la selezione avverrà tra gli operatori economici regolarmente iscritti, alla data di indizione della procedura, negli elenchi afferenti l'oggetto dell'affidamento.

Il principio di rotazione verrà rispettato così come definito dalle Linee Guida n°4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 636 del 10 luglio 2019.

Il principio di rotazione è garantito da un algoritmo certificato utilizzato dalla piattaforma che estrarrà gli operatori economici, a parità di requisiti richiesti dalla procedura, privilegiando coloro che non siano ancora stati invitati o che abbiano ricevuto il minor numero di inviti.

La mera iscrizione in uno o più elenchi non fa sorgere in capo all'operatore economico alcun diritto o pretesa in merito all'affidamento di una procedura o in merito alla ricezione di un invito a presentare un'offerta nell'ambito delle procedure indette dalla Fondazione.

Art. 7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi all'Albo gli operatori economici dovranno accedere al portale di registrazione e consultazione tramite il link <http://iit.acquistitelematici.it>, indicato alla pagina Albo Fornitori presente sul profilo della Fondazione all'indirizzo www.iit.it.

Le procedure di registrazione e richiesta di iscrizione sono gestite a fasi sequenziali guidate e possono essere salvate parzialmente e riprese successivamente per il loro completamento.

Nel portale di registrazione sono consultabili le guide operative alla registrazione, nonché le categorie di iscrizione agli Elenchi di cui agli artt. 13 e 14.

Gli operatori economici sono altresì tenuti a prendere visione delle "Condizioni Generali di Acquisto" per fornitura di beni e servizi, scaricabili dalla pagina Albo Fornitori del profilo www.iit.it o dal portale di registrazione, quali disposizioni atte a disciplinare gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Fondazione, e di accettare le medesime senza condizioni o riserva alcuna.

Gli operatori economici, sono tenuti a compilare tutti i campi e le differenti sezioni presenti nel Portale Acquisti, attenendosi scrupolosamente ai Manuali di compilazione messi a disposizione dallo stesso Portale, al fine di rendere efficace ed efficiente l'utilizzo dell'Albo da parte di questa Fondazione.

Art. 8. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti della Fondazione in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e **saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti**, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 25 (venticinque) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione.

Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei Requisiti Generali di qualificazione, la Fondazione ne **dispone la cancellazione**, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.

L'e-mail PEC aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Elenco, attraverso il Portale Acquisti della Fondazione.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati all'artt. 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento ogni anno successivo alla data del primo provvedimento di qualificazione e al suo rinnovo.

Tali dichiarazioni potranno essere rese tramite piattaforma, confermando o modificando i dati già inseriti in fase di prima iscrizione.

Art. 9. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO

Successivamente alla ricezione della domanda di iscrizione, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi la Fondazione comunicherà al richiedente l'avvenuta iscrizione nell'Albo specificando altresì la relativa Sezione o Sotto Sezione di appartenenza.

Il termine di 30 giorni naturali e consecutivi deve intendersi interrotto nel caso in cui la Fondazione ritenga necessario chiedere all'operatore economico chiarimenti e/o integrazioni. Il termine inizierà a decorrere nuovamente dalla ricezione completa di quanto richiesto.

L'iscrizione all'Albo non costituisce prova del possesso dei requisiti di cui all'artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente Regolamento ma solo il mero perfezionamento del procedimento di iscrizione.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico per l'iscrizione all'Albo.

Si precisa che qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'artt. 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento non risultino veritiere il soggetto che le ha rilasciate sarà passibile delle pene previste ai sensi del Codice Penale e l'operatore economico **verrà escluso dall'Albo** con ogni ulteriore conseguenza nel merito.

Sempre nel termine di cui al presente articolo, qualora la richiesta di iscrizione non possa essere accolta la Fondazione comunicherà al richiedente il rigetto della richiesta fornendo adeguata motivazione.

Art. 10. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI

La Fondazione, direttamente o attraverso soggetti terzi, verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza all'Albo, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, la Fondazione, direttamente o attraverso terzi, si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della Fondazione, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

La Fondazione potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.

Art. 11. CAUSE DI CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DALL'ALBO

La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione dall'Albo, nei seguenti casi:

- mancato rinnovo dell'iscrizione alla scadenza dei 12 mesi di validità. L'operatore sarà sospeso sino a che non provvedere al rinnovo dell'iscrizione. L'operatore economico non provvede al rinnovo dell'iscrizione entro il sesto mese successivo alla scadenza verrà cancellato dall'Albo, con l'impossibilità di re-isciversi per i successivi 12 mesi;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 20, 21, 22, 23, 24, 25 del presente Regolamento o sopravvenuto accertamento della loro insussistenza. L'operatore verrà sospeso dall'Albo per una durata di 6 mesi. L'operatore potrà re-isciversi al termine del periodo di sospensione, dimostrando il rispetto dei requisiti di cui sopra.

La Fondazione si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'Albo, nei seguenti casi:

- per espressa richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico già iscritto o per espressa rinuncia alla richiesta di iscrizione per gli operatori economici non ancora iscritti;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento o sopravvenuto accertamento della loro insussistenza;
- per gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dai contratti in essere con la Fondazione;
- ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensioni degli appalti affidati.

Altresì, l'operatore, può essere sospeso e/o cancellato dall'Albo nei casi così come disciplinati dall'art. 15 "Vendor Rating".

Art. 12. ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo è suddiviso nei seguenti elenchi:

- Fornitori Beni o Servizi
- Esecutori Lavori Pubblici
- Professionisti Tecnici
- Altri Ordini Professionali

L'iscrizione in uno più elenchi potrà essere subordinata al possesso di specifici requisiti di ordine speciale così come definiti nel presente Regolamento.

Gli affidamenti inerenti e forniture e gli acquisti di beni e servizi avranno, rispettivamente, ad oggetto le prestazioni di cui alla lett. tt) e ss) dell'art. 3 del Codice, come da categorie merceologiche individuate nell'Allegato 01 (Albo iit - merceologiche).

Gli affidamenti di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria avranno ad oggetto le prestazioni di cui alla lett. vvvv) dell'art. 3 del Codice e più precisamente quelle richiamate negli art. 31 comma 8 e 157 del medesimo Codice. Tali prestazioni sono definite in relazione a tutte le categorie di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii.

Gli affidamenti inerenti i lavori avranno ad oggetto le prestazioni di cui alla lettera nn) dell'art. 3 del Codice e più precisamente ai lavori indicati nell'Allegato 1 al predetto Codice. Il sistema di qualificazione degli operatori economici che opera nell'ambito dei lavori pubblici è disciplinato dall'art. 84 e seguenti del Codice, nonché dall'art. 90 e seguenti del D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora vigenti, unitamente al D.M. 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

L'Albo è organizzato per la Fondazione, che si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

Art. 13. CLASSI DI IMPORTO

Per ogni Categoria questa Fondazione ha ritenuto opportuno definire delle classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

12 di 26

LAVORI	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe AL0 (assenza della qualificazione SOA)	Fino a 39.999
Classe AL1 (assenza della qualificazione SOA)	Da 40.000 a 149.999
Classe BL (qualificazione SOA Classifica 01)	Da 150.000 a 258.000
Classe CL (qualificazione SOA Classifica 02)	Da 258.001 a 516.000
Classe DL (qualificazione SOA Classifica 03)	Da 516.001 a 999.999 €
SERVIZI E FORNITURE	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe ASF	Fino a 39.999
Classe BSF	Da 40.000 a 150.000
Classe CSF	Da 150.001 a 214.000
SERVIZI TECNCI	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe AP	Fino a 20.000
Classe BP	Da 20.001 a 39.999
Classe CP	Da 40.000 a 99.999

Il possesso dei requisiti per una classe superiore sottintende la contestuale iscrizione alle classi di rango inferiore.

L'utilizzo di tali classificazioni di importo, da parte della Fondazione, ai fini della individuazione dei soggetti partecipanti ad una procedura diretta o negoziata, verrà pertanto formalizzato preventivamente dal RUP ed attuata tramite le funzionalità della Piattaforma Appalti della Fondazione.

Art. 14. CATEGORIE TECNICO – SCIENTIFICHE SPECIALI

Vista e considerata la particolarità delle attività di ricerca di questa Fondazione, la stessa si riserva la facoltà di individuare alcune "Categorie tecnico-scientifiche speciali" afferenti a tipologie di lavori, servizi e forniture relative alla

13 di 26

realizzazione di laboratori di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico, al fine di garantire l'invito di operatori economici che abbiano una comprovata esperienza specifica.

L'adozione di predette "Categorie tecnico-scientifiche speciali" verrà preventivamente comunicata tramite la Piattaforma Gare di questa Fondazione, almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima del loro formale utilizzo nel processo di individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di gara.

La pubblicazione della comunicazione cui sopra, è inteso ad integrazione del presente Regolamento.

L'utilizzo di tali classificazioni di Categorie Tecnico-Scientifiche Speciali, da parte della Fondazione, nella individuazione dei soggetti partecipanti ad una procedura diretta o negoziata, verrà pertanto formalizzato preventivamente dal RUP ed attuata tramite le funzionalità della Piattaforma Appalti della Fondazione.

Art. 15. VENDOR RATING

È istituito presso la Fondazione IIT un sistema di "Vendor Rating" per valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati all'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Sistema di Vendor Rating, si applica, con riferimento alle gare indette e i contratti sottoscritti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento, a tutti gli operatori economici qualificati nell'Elenco che partecipano ad affidamenti con procedure negoziate per le Categorie Lavori, Servizi, Forniture (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi) così come definiti dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Il Sistema di Vendor Rating dei bonus e dei malus, non sarà applicato ai contratti già in essere alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Il Sistema di Vendor Rating si basa sulla valutazione oggettiva delle prestazioni rese dagli operatori economici durante due distinte fasi:

- a) Fase di gara: fa riferimento al processo di selezione ed identificazione dell'Operatore Economico incaricato di eseguire l'appalto, che inizia nel momento in cui viene ufficializzato l'invito alla procedura e termina con l'aggiudicazione della gara e la firma del contratto.
- b) Fase di esecuzione del contratto: fa riferimento al periodo temporale in cui avviene la realizzazione di quanto stabilito nel contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario. Tale fase ha inizio con l'avvio delle prestazioni e termina con il collaudo dei lavori ovvero con la verifica di conformità delle prestazioni/forniture.

La valutazione dell'Operatore Economico avverrà attraverso le informazioni inserite dai referenti della Fondazione all'interno dei sistemi informatici mediante apposite schede di valutazione.

Ai fini della determinazione del Rating dell'Operatore Economico sono stati definiti gli indicatori di performance per ognuna delle due dimensioni di analisi (Fase Gare e Fase Esecuzione Contratto), come da tabelle che seguono:

id	FASE DI GARA a)	INDICATORI DI PERFORMANCE
1.1	Comportamento dell'Operatore Economico in fase di gara	Mancata partecipazione ad una procedura indetta, a seguito di invito, da questa Fondazione
1.2		Attivazione del soccorso istruttorio
1.3		Esclusione dell'Operatore Economico (ad eccezione dei casi di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co. 8 d.lgs. 50/2016)
2.1	Comportamento dell'Operatore Economico in fase di contrattualizzazione	Rinuncia post - aggiudicazione
2.2		Ritardo stipula contratto per cause imputabili all'Operatore Economico
3	Litigiosità	Ricorso perso (Tar e/o Consiglio di Stato)
	FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO b)	INDICATORI DI PERFORMANCE
4.1	Comportamento dell'Operatore Economico nell'esecuzione dell'appalto	Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni
4.2		Rispetto dei costi di esecuzione delle prestazioni
4.3		Risoluzione del contratto per cause imputabili all'Operatore Economico
4.4	Riserve e contenziosi	Riserve ritenute ammissibili dal Responsabile dell'Esecuzione, RUP, rispetto alle riserve iscritte
4.5	Litigiosità	Ricorso perso (Tar e/o Consiglio di Stato)
4.6	Rispondenza dell'appalto all'affidamento	Conformità al progetto (per Lavori) o alle specifiche tecniche (per Servizi e Forniture), overrosia, Collaudo delle prestazioni con esito positivo o negativo.

Ad ogni indicatore corrisponde un "Bonus" o un "Malus" che il valutatore potrà eventualmente attribuire all'Operatore Economico sulla base di un range di valutazione prestabilito, come da tabelle che seguono:

id	DESCRIZIONE	RANGE DI VALUTAZIONE	MALUS	RANGE DI VALUTAZIONE	BONUS
1.1	L'indicatore monitora la mancata partecipazione dell'Operatore Economico alle procedure negoziate alle quali è stato invitato	Mancata partecipazione con giustificato motivo	-2	Partecipazione	+ 2
		Mancata partecipazione senza giustificato motivo	-4		
1.2	L'indicatore monitora il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio da parte della Fondazione nei	L'evento in questione si verifica	-2	L'evento in questione non si verifica	+ 2

15 di 26

	confronti dell'Operatore Economico				
1.3	L'indicatore monitora l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara per la quale sta partecipando, ad eccezione dei casi di esclusione automatica in caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs.50/2016	L'evento in questione si verifica	-10	L'evento in questione non si verifica	+ 5
2.1	L'indicatore monitora la rinuncia dell'Operatore Economico alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva	L'evento in questione si verifica	-20	L'evento in questione non si verifica	+ 2
2.2	L'indicatore monitora i giorni di ritardo che intercorrono nella stipula del contratto per cause imputabili all'Operatore Economico	Ritardo < a 5 giorni	-5	L'evento in questione non si verifica	+ 2
		Ritardo ≥ 6 e ≤ 10 giorni	-8		
		Ritardo ≥ 11 giorni	-11		
3	L'indicatore monitora i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato formulati e persi da parte dell'Operatore Economico nei confronti della Fondazione	Ricorso perso	-5		
		Ricorso perso con relativa condanna alle spese	-20		
4.1	L'indicatore monitora i ritardi con cui sono state portate a termine le prestazioni rispetto ai termini contrattualmente stabiliti.	Ritardi < 2% dei termini contrattuali	-5	Termine entro i tempi contrattuali	+ 5
		Ritardo ≥ 2 e ≤ 5 % dei termini contrattuali	-20	Anticipazione dei termini contrattuali	+ 10
		Ritardo ≥ 5 e ≤ 10 % dei termini contrattuali	-30		
4.2	L'indicatore monitora il rispetto dei costi stabiliti dai documenti progettuali per la realizzazione delle	Aumento < del 2%	-5	Rispetto dei costi contrattuali	+ 5

	prestazioni, lì dove gli stessi fossero causati a causa dell'appaltatore				
		Aumento \geq del 3% e \leq 10 %	-15		
		Aumento \geq del 11%	-20		
4.3	L'indicatore monitora le situazioni di grave inadempimento dell'appaltatore che portano alla risoluzione anticipata del contratto	L'evento in questione si verifica o meno	-40		
4.4	L'indicatore monitora la percentuale di riserve che sono Ritenute ammissibili dal Responsabile dell'Esecuzione rispetto alle riserve iscritte dall'Operatore Economico	petitum ammissibile > 50% e \leq 90%	-5	Assenza di riserve	+ 2
		petitum ammissibile >10% e \leq 50%	-7		
		petitum ammissibile \leq 10%	-10		
4.5	L'indicatore monitora la mancata stipula degli accordi bonari tra Operatore Economico e la Fondazione	1° Accordo Bonario fallito	-10		
		2° Accordo Bonario fallito	-15		
4.6	L'indicatore monitora la non conformità dell'appalto eseguito rispetto al progetto o alle specifiche tecniche dettate dalla D.L. Evidenze che vengono espresse dal Certificato di Collaudo.	Non conformità lieve	-5	Piena conformità	+ 2
		Non conformità media	-25		
		Non conformità grave	-40		

La valutazione delle prestazioni dell'Operatore Economico è sintetizzata nel valore del Vendor Rating, il quale verrà aggiornato a seguito di ogni partecipazione ad una procedura od esecuzione di un singolo contratto. Il valore iniziale del Rating di ogni Operatore Economico è pari a 70 per le due differenti FASI, ovvero sia quella di Gara e quella di Esecuzione, per un Valore Medio di Vendor Rating [VMVR] di 70.

Il VMVR di ogni operatore iscritto all'Albo della Fondazione potrà essere aggiornato a seguito di formali indicazioni provenienti dai soggetti preposti da parte di questa Fondazione.

La valutazione ad esito negativo sarà preventivamente comunicata all'operatore che potrà nei 10 successivi inviare proprie eventuali controdeduzioni alla Fondazione. Entro e non oltre 10 giorni successivi al ricevimento da parte della Fondazione delle controdeduzioni dell'operatore economico la Fondazione, che potrà in parte accogliere positivamente le controdeduzioni dell'operatore economico, emetterà il comunicato formale di applicazione dei malus riscontrati.

La modifica e l'aggiornamento del Vendor Rating degli operatori economici iscritti verrà comunicata agli stessi in ogni caso, prima della formalizzazione del relativo atto all'interno della Piattaforma Acquisti che gestisce l'Albo Fornitori della Fondazione.

Il Sistema di Vendor Rating può avere effetto:

- Sulla qualifica dell'Operatore Economico all'interno dell'Albo Fornitori della Fondazione;
- Sulla partecipazione dell'Operatore Economico alle procedure negoziate indette dalla Fondazione nei limiti dell'ambito applicativo del presente regolamento.

Un operatore potrà migliorare il suo VMVR, a seguito di bonus riconosciuti da questa Fondazione, sino ad una soglia massima di 100. Altresì, potrà vedere decrescere il suo VMVR, a seguito dei malus riconosciuti da questa Fondazione, sino alle soglie definite nei paragrafi successivi.

Nella tabella sottostante sono riportati i potenziali effetti sull'Operatore Economico in virtù dei punteggi ottenuti per i diversi livelli di VMVR.

VMVR	EFFETTO
VMVR = 0 (zero)	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 3 anni
VMVR < di 40 (quaranta)	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 2 anni
41 (quarantuno) < VMVR < 50	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 1 anni

L'esclusione e la sospensione decorreranno a partire dalla data di comunicazione del relativo provvedimento all'Operatore Economico.

Tutti i possibili effetti sanzionatori nei confronti dell'Operatore Economico saranno deliberati da parte di questa Fondazione, che ne valuterà l'opportunità e la durata del relativo provvedimento sanzionatorio.

Si segnala che se a seguito di una o più valutazioni il VMVR dell'Operatore Economico dovesse rientrare in una fascia di punteggio prossima alle soglie di sospensione riportate nella precedente la Fondazione invierà un avviso all'Operatore al fine di informarlo del fatto che il suo VMVR è in una fascia di punteggio potenzialmente a rischio.

In particolare tale avviso sarà inviato a tutti gli Operatori Economici iscritti nell'Albo che a seguito di valutazioni avranno un VMVR complessivo inferiore od uguale a 60. Al termine del periodo di sospensione e/o Cancellazione il VMVR dell'Operatore Economico verrà ripristinato al suo valore iniziale (100) e gli eventi che hanno determinato la sua sospensione non saranno più considerati ai fini del calcolo dei successivi Rating.

Art. 16. CAM

Questa Fondazione intende far proprie le istanze, riconosciute oramai anche a livello giuridico sia a livello comunitario che nazionale, legate alla tutela finanche preventiva del bene giuridico "ambiente", che spinge gli attori e soggetti pubblici a preferire soluzioni legislative che comportino un più basso consumo di spesa energetica e un minore dispendio di risorse naturali, nell'ottica di agevolare lo sviluppo sostenibile.

Nello specifico, in Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Codice, che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti, è possibile consultare i CAM in vigore, oltre che quelli in via di adozione, collegandosi al link del Ministero dell'Ambiente <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Per questo motivo questa Fondazione, utilizzerà i CAM per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate già richiamate in questo Regolamento, e per individuare criteri minimi e premiali per la valutazione delle offerte di gare esperite utilizzando il criterio di aggiudicazione di cui art. 95, comma 8, del Codice.

È data, quindi, possibilità a tutti gli operatori iscritti o che si intendono iscrivere all'Albo di indicare nell'apposita sezione della Piattaforma, se i propri prodotti e/o servizi rispettano i CAM attualmente in vigore, allegando come documentazione le possibili certificazioni così come specificatamente richiamate nei singoli Regolamenti merceologici.

Art. 17. SOGGETTI AMMESSI

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Per gli incarichi professionali di natura tecnica e di progettazione sono ammessi all'iscrizione:

- i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Art. 18. REQUISITI DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI

Ai fini dell'inserimento nel presente Albo, gli operatori economici devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. La Fondazione si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Albo.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori di questa Fondazione, tutti i requisiti di seguito devono essere dichiarati per il mezzo della Piattaforma (<https://iit.acquistitelematici.it/>) tramite la compilazione guidata della stessa (*Guida alla richiesta di iscrizione*).

Art. 19. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare, attraverso la Piattaforma informatica della Fondazione:

SERVIZI E FORNITURE:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

LAVORI:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

SERVIZI TECNICI ED ALTRI:

- Iscrizione ALL'Albo/ordine professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi per quali è richiesta l'iscrizione nell'Albo/Ordine professionale;

21 di 26

- per società di professionisti e per società di ingegneria di cui all'art 46, co.1 lett b) e c) del Codice, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n.263 del 2 dicembre 2016;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici che siano iscritti all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), devono selezionare l'apposita casella ed allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gli operatori economici che siano iscritti all'"Anagrafe antimafia degli esecutori" devono selezionare l'apposita casella oltre ad allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

Art. 20. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.

Art. 21. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per iscrizione all'Elenco in Classe BL, CL e DL (pari o superiore a 150.000 Euro)

L'operatore economico, all'atto della presentazione della domanda dovrà dichiarare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione.

Art. 22. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per l'iscrizione all'Elenco in Classe AL0 ed AL1 (inferiore a 150.000 Euro)

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l'iscrizione, deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si

22 di 26

richiede l'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione. Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione. La dichiarazione deve altresì contenere:

- una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- l'indicazione del committente;
- l'esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta ed il personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, nonché l'elenco del personale dipendente con l'indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e anagrafica.

Art. 23. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI

Per i fornitori di prestazioni attinenti i servizi di architettura e ingegneria, a pena esclusione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine professionale previsti dal D.M. del MIT n.263 del 2 dicembre 2016 e più precisamente:

23 di 26

- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di validità dell'Albo di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si intende iscriversi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

Ai fini della qualificazione saranno valutati idonei:

- I servizi iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, ovvero, la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per i casi di servizi iniziati in epoca precedente;
- In casi di servizi commissionati da soggetti pubblici, i servizi approvati formalmente dal Committente pubblico a prescindere se l'opera sia stata o meno realizzata;
- In casi di servizi commissionati da soggetto privato, i servizi dovranno necessariamente riferirsi a opere realizzate;
- In caso di servizi di progettazione svolti in raggruppamento sarà considerata valida la sola quota di esecuzione formalmente riconducibile al Fornitore che richiede l'iscrizione all'Albo.

Art. 24. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Collaudatori

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, e pertanto di iscrizione al presente Albo per lo svolgimento di detto incarico:

- Essere laureato in ingegneria, architettura;
- Possedere l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

Tali requisiti devono essere dichiarati dai soggetti che intendono iscriversi all'Albo, compilando scrupolosamente la parte "aggiunta servizio" – "prestazioni professionali" selezionando esplicitamente il campo (M) "Collaudo" ed il successivo campo "Importo della prestazione".

Questa Fondazione, si riserva di effettuare in qualsiasi momento le verifiche a comprova delle autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico per il tramite della piattaforma.

24 di 26

Art. 25. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Verifiche progettazione lavori pubblici

Ai sensi del comma 6, dell'articolo 26 del Codice, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono:

- per i lavori di importo pari o maggiore alla soglia comunitaria ed inferiore a venti milioni di euro (articolo 35), i soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Tali requisiti devono essere dichiarati dai soggetti che intendono iscriversi all'Albo, compilando scrupolosamente la parte "aggiunta servizio" – "prestazioni professionali" selezionando esplicitamente il campo (L) "verifica del progetto" ed il successivo campo "Importo della prestazione".

Questa Fondazione, si riserva di effettuare in qualsiasi momento le verifiche a comprova delle autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico per il tramite della piattaforma.

Art. 26. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI E FORNITURE

Per appalti e procedure Relative alle Classi di importo ASF di cui all'art. 13 del presente Regolamento, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo; nel qual caso il candidato non sia tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà produrre statuto ed atto costitutivo corredato da una dichiarazione a firma del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione; nel caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali dovrà essere prodotta idonea dichiarazione contenente gli estremi a comprova di tale iscrizione.

Per appalti e procedure Relative alle Classi di importo BSF ed CSF relativamente alla capacità economica finanziaria attraverso, alternativamente:

1. Il fatturato globale non dovrà risultare inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, con riferimento a ciascuna categoria merceologica. In caso di istanza di iscrizione a più categorie merceologiche il fatturato globale richiesto è pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica;
2. il fatturato specifico, non dovrà risultare inferiore a 1 (una) volta il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione. In caso di candidature per più categorie merceologiche (se non di analogo

25 di 26

natura), i requisiti dovranno essere soddisfatti per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Art. 27. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

Art. 28. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la legge della Repubblica Italiana.

Art. 29. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro.

Art. 30. PUBBLICITÀ

L'avviso di adozione del presente Regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota:

- mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iit.it

**Direzione Acquisti (Purchase
Directorate)**
Il Dirigente Enzo Gelati